



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carni,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia* (Applications nos. 19428/11),

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshiteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

I PARTE

Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale

Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination

ACHILLE ANTONIO CARRABBA

RIASSUNTO

Il contributo considera e analizza l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato da parte degli enti religiosi civilmente riconosciuti che intendano accedere al regime del Terzo settore. Dopo aver inquadrato la previsione nel più ampio contesto dei fenomeni di destinazione e specializzazione della responsabilità nell'ordinamento italiano, l'Autore si sofferma sulla struttura, la gestione e i vincoli del patrimonio destinato nonché sugli elementi negoziali e sugli effetti della destinazione.

PAROLE CHIAVE

Enti religiosi; Terzo settore; patrimonio destinato

ABSTRACT

The contribution considers and analyzes the obligation of the civilly recognized religious entities that intend to access the Third sector regime to set up a patrimony destined for it. After having framed the provision in the broader context of the destination and specialization of responsibility phenomena in the Italian legal system, the Author focuses on the structure, management and constraints of the destined assets as well as on the negotiating elements and on the effects of the destination.

KEYWORDS

Religious bodies; Third sector; earmarked assets

SOMMARIO: *1. Terzo settore, enti religiosi e figure di esercizio – 2. Destinazione e specializzazione della responsabilità – 3. Struttura, gestione e vincoli. – 4. Elementi negoziali – 5. Opponibilità degli effetti.*

1. Terzo settore, enti religiosi e figure di esercizio

Il tema che mi è stato assegnato merita a mio avviso una riflessione di peso monografico in quanto tanti sono i profili problematici del connubio tra enti e patrimoni destinati ancor più con riferimento agli istituti religiosi, in parti-

colare ecclesiastici, peraltro, relativamente a questi ultimi, in ragione delle specificità presenti nella regolamentazione canonica¹.

Reputo pertanto opportuno, da un lato, dichiarare sin da subito che l'argomento verrà trattato con attenzione alle previsioni portate dal codice del terzo settore, avuto riguardo all'art. 4, comma 3, cts ovvero alla possibilità di costituire da parte dei richiamati istituti un patrimonio destinato² per l'esercizio di attività di interesse generale ex art. 5 stesso codice, dall'altro, richiamare inizialmente alcuni aspetti, che pur meritevoli di analisi non saranno oggetto di approfondimento.

E così, non mi occuperò di definire il perimetro degli «enti religiosi civilmente riconosciuti» e di indagare la portata della definizione utilizzata nello scritto legislativo dopo una riflessione che ha visto coinvolto il Consiglio di Stato³, anche se sul punto farò alcune precisazioni attinenti al profilo organizzativo e al dato strutturale in grado di supportare destinazioni patrimoniali.

Qualora, partendo dall'art. 20 cost. (dall'impedimento a porre in essere per associazioni e istituzioni in ragione della finalità di culto speciali limitazioni legislative o gravami fiscali a proposito di costituzione, capacità e ogni forma di attività)⁴, si dovesse coniugarlo, quale articolazione del principio fondamentale in tema di uguaglianza sostanziale⁵, con l'art. 2 della Carta, sulla strumentalità delle formazioni intermedie per la realizzazione del valore prioritario, e qualora, assunta la imprescindibile connotazione pluralistica, propria del dettato fondamentale, prerogativa assoluta dell'ordinamento interno, raccogliendo i riferimenti alla libertà e al profilo organizzativo, declinati nei successivi artt. 18, quanto al tema generale, e 19, quanto alla fede religiosa, si dovesse apprezzare l'intreccio di siffatti dati e, conseguentemente, si dovesse rilevare la sussistenza di un diritto costituzionalmente posto in ordine alla scelta della figura di esercizio da parte dei protagonisti del vivere, si sarebbe necessariamente spinti a dare ampia portata alla richiamata definizione e alla conformazione del medio utilizzabile per il perseguimento delle divise finalità.

¹ V. ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da PIERO SCHLESINGER, diretto da FRANCESCO D. BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 309. Lo scritto ripropone la relazione svolta dall'Autore alla Giornata di studio su «Il patrimonio degli enti ecclesiastici» – Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 13 dicembre 2022.

² Eventualità questa disciplinata anche dall'art. 1, comma 3, d. lgs. n. 112/2017.

³ CONSIGLIO DI STATO, Comm. spec., 14 giugno 2017, n. 1405 (parere reso su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 24 maggio 2017).

⁴ V. ANTONINO MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 27, 2018, p. 8 ss.

⁵ V. art. 3 cost.

Si dovrebbe essere propensi a ricomprendere nell'ambito della evocata dizione enti ecclesiastici ovvero enti appartenenti a qualunque confessione, incluse pure espressioni di queste che non abbiano concluso patti con lo Stato italiano⁶, ed enti più semplicemente manifestazione della autonomia privata e indirizzati al perseguimento di scopi religiosi, i cui statuti pongano propositi di tal fatta quale obiettivo – se si crede – principale dell'ente e – se si crede – effettivamente perseguito⁷.

Si dovrebbe al contempo riconoscere, quale dato non solo teoricamente ormai acquisito, ma del tutto praticabile da parte dei soggetti interessati, quello della tendenziale neutralità delle tipologie organizzative⁸.

Le concrete opzioni sul punto non sarebbero in linea di principio da reputarsi limitate e non si dovrebbe ritenere *a priori* preclusa la sovrapposibilità tra enti osservanti ed enti del terzo settore, in presenza di una compatibilità tra il profilo religioso e il binomio costituito dalle finalità civiche/solidaristiche/socialmente utili⁹ e dalle individuate attività di interesse generale¹⁰, ed ancora non si dovrebbe escludere la utilizzazione da parte degli enti devoti di ogni "forma" utile al perseguimento, attraverso la gestione di attività, dei propri

⁶ V. art. 8 cost. e CORTE COSTITUZIONALE, 10 marzo 2016, n. 52, in *De jure*, per la quale «nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dall'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'articolo 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'articolo 19 Cost, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)».

⁷ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Il nuovo "Codice del Terzo settore", con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, in GIUSEPPE D'ANGELO, GIUSEPPE FAUCEGLIA (a cura di), *Rigore e curiosità Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, Giappichelli, Torino, 2018, I, p. 283 ss.; GIUSEPPE D'ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiastico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, p. 662 ss.; ANTONIO FUCCILLO, *Dagli enti ecclesiastici agli enti religiosi nella disciplina del Terzo Settore*, in ID., RAFFAELE SANTORO, LUDOVICA DECIMO, *Gli enti religiosi ETS Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 46 ss.; ALESSANDRO PEREGO, *Commento all'art. 14*, in ANTONIO FICI e NICOLA RICCARDELLI (a cura di), *Il registro unico nazionale del terzo settore Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 157 ss.; LORENZO SIMONELLI, *La riforma del Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la segregazione del patrimonio destinato*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale*, www.terzjus.it, 6 settembre 2021.

⁸ Sia permesso di rinviare a ACHILLE ANTONIO CARRABBA, *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994.

⁹ V. art. 4 cts.

¹⁰ V. art. 5 cts.

disegni istituzionali¹¹.

Non pare potersi rinvenire nella disciplina portata dall'art. 4, comma 3, cts, relativa alla costituzione per lo svolgimento delle attività di interesse generale di un patrimonio destinato, un aggravio per gli enti religiosi civilmente riconosciuti almeno per un triplice ordine di ragioni: si permette a siffatti enti di fare quanto consentito ad altre persone giuridiche, si concede agli stessi per le medesime situazioni poste in essere da soggetti laici di indirizzarsi verso regimi tributari di "favore", si sostiene attraverso l'articolazione patrimoniale la salvaguardia di quanto economicamente indirizzato all'esclusivo perseguimento di finalità sacre. Vero è che la scelta di politica legislativa potrebbe di fatto comportare a carico del singolo operatore un peso eccessivo. Sul punto, però, deve essere apprezzata l'assenza di un impedimento a realizzare la vicenda, che altrimenti risulterebbe non proporzionatamente regolata, per ottenere buoni risultati in altro modo, fuori dal sistema del terzo settore, evitandosi così ogni peso.

Restano esclusi dalla trattazione altri profili della costituzione del c.d. ramo ETS, pure con complessità, di là dal direttamente interessante il lato patrimoniale, e specificatamente gli ulteriori elementi non economici all'uo-
po necessari per dare nascita alle relative fattispecie e altresì la fattibilità di un esercizio da parte degli enti religiosi di una pluralità di rami, dovendosi, avuto riguardo a quest'ultimo tema, comunque non escludere la facoltà per un medesimo ente di negoziare un ramo ETS e un ramo IS. Pare ipotizzabile, infatti, che un soggetto di tal natura, oltre allo svolgimento di quanto afferente alle finalità-attività di religione, di quanto diretto all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi, alla educazione del credo¹², pratici, in aggiunta ad attività da queste diverse, quali quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, cultura, commerciali¹³, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 cts e attività riconducibili all'area delle imprese sociali *ex art. 2 d. lgs. n. 112/2017*.

Con riferimento agli elementi dei quali si trova l'indice nell'art. 14 del decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, in ordine al contenuto del dovuto regolamento e della domanda di iscrizione al RUNTS, si farà mente, soprattutto in assenza di una specifica normazione primaria, a taluni di essi e precisamente alla denominazione e alla potestà gestionale, reputati in stretta rilevanza con la ricostruzione che si tenterà di offrire.

¹¹ V. ANTONIO FUCCILLO, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in ID. (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1 ss.

¹² Cfr. art. 16, lett. a), l.n. 222/1985.

¹³ Cfr. Art. 16, lett. b), l.n. 222/1985.

2. Destinazione e specializzazione della responsabilità

L'avvio, per quanto ovvio, è il principio, consacrato nell'art. 2740 c.c., in tema di responsabilità patrimoniale, notoriamente ritenuto espressione di una scelta capace di soffrire particolari regolamentazioni, di portata diversa da quella direttamente conseguente alla sua stratificazione, solo in presenza di un espresso riconoscimento normativo. V'è la necessità di effettuare una riflessione sulla tutela delle ragioni dei creditori, dei (potenziali) creditori del soggetto disponente.

Deve essere oggetto di valutazione se la destinazione patrimoniale in qualunque modalità organizzata comporti una lesione di interessi superindividuali tale da indurre a una configurazione restrittiva dell'autonomia dei privati e, quindi, tale da spingere verso una "lettura" dei dati sul tema decisamente prudente. Occorre verificare se effettivamente la vicenda ipotizzata concreti una deroga al richiamato principio del quale sarebbe espressione il primo comma del citato art. 2740 c.c.

Sul punto, a ben vedere, non è possibile rilevare disallineamenti: la destinazione patrimoniale non comporta alcuna eccezione al posto principio in quanto essa non produce nessuna limitazione di responsabilità (del conferente nei confronti dei suoi creditori), operando, rispetto all'interesse oggetto di attenzione, al più come un qualunque atto dispositivo¹⁴. Il relativo negozio non incide sulla regola della responsabilità ovvero sulla responsabilità generica dell'autore dello stesso ma incide semplicemente sulla "composizione" del suo patrimonio, così come inciderebbe sulla composizione del suo patrimonio un eventuale, ad esempio, suo atto di donazione avente ad oggetto i medesimi beni¹⁵. L'atto di destinazione peraltro potrebbe non comportare alcun trasferimento di beni. In quest'ultima evenienza i beni non sarebbero definitivamente al di fuori della sfera patrimoniale del soggetto disponente pure ai fini di una successiva esecuzione da parte dei suoi creditori¹⁶.

L'art. 2740 c.c., quanto alla responsabilità patrimoniale del debitore, fa riferimento ai beni presenti e futuri¹⁷ del debitore medesimo, ai «suoi beni»

¹⁴ V. GIANFRANCO PALERMO, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in *Destinazione di beni allo scopo Strumenti attuali e tecniche innovative*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 249 ss.

¹⁵ V. ANGELO FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in *Destinazione di beni allo scopo Strumenti attuali e tecniche innovative*, cit., p. 23 ss.; AURELIO GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 2017, p. 118 ss.; SALVATORE MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2005, p. 803 ss.

¹⁶ V. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III pénale, 23 settembre 2015, n. 42605, in *De jure*.

¹⁷ Quanto ai beni futuri «le nuove disposizioni dettate dalla riforma della legge fallimentare per il fallimento, e quelle più recenti per il concordato preventivo hanno fortemente ampliato i meccanismi

presenti e futuri¹⁸, senza imporre né un divieto di disposizione né una necessaria cristallizzazione del patrimonio di questi¹⁹, avendo peraltro il “mitico personaggio” predisposto per le “limitazioni” del patrimonio, dunque non della responsabilità del debitore, altri, noti a tutti²⁰, rimedi a tutela delle richiamate ragioni²¹.

La disciplina dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale lascia trasparire con tutta evidenza l'assenza di vincoli sul patrimonio del debitore, considerato che non necessariamente l'atto dispositivo importa l'impossibilità di soddisfare i creditori e che per l'azione revocatoria *ex art. 2901 c.c.* e per il sequestro conservativo *ex art. 2905 c.c.* ed *ex art. 671 c.p.c.* sono richiesti rispettivamente l'*eventus damni*²² e il «pericolo di perdere la garanzia del [...] credito»²³.

esdebitatori del debitore che accede ad una procedura concorsuale, permettendo allo stesso di precludere ai creditori l'esercizio delle azioni esecutive su una parte del patrimonio. In particolare, l'art. 142 l. fall. [ora art. 278 (in vigore dal 1° settembre 2021) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto con l'acronimo c.c.i. (*Codice della crisi d'impresa*)] permette al debitore-persona fisica di ottenere l'esdebitazione per i debiti non soddisfatti all'esito della procedura di fallimento, così da delimitare la sua responsabilità patrimoniale verso i creditori ai soli beni presenti nel suo patrimonio a quel momento, e perciò escludendo» appunto i beni futuri (DOMENICO SPAGNUOLO, *Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1, 2015, p. 7 ss., in nota a CORTE DI CASSAZIONE, 18 luglio 2014, n. 16498.

¹⁸ V. ROSARIO NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Commentario del codice civile* Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1954, p. 10 ss.; DOMENICO RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Trattato di diritto civile*, a cura di FILIPPO VASSALLI, XIV, 1, Utet, Torino, 1956, p. 11. V. anche LUIGI CARIOTA FERRARA, *Effetti del fallimento sulle situazioni apparenti e fiduciarie*, in *Diritto fallimentare*, 1, 1972, p. 343.

¹⁹ V. PIETRO RESCIGNO, *Obbligazioni (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Giuffrè, Milano, 1979, p. 206; CESARE MASSIMO BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 415.

²⁰ V. artt. 2900 e ss. c.c., 2929 *bis* c.c. nonché artt. 64 e ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e artt. 163 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

²¹ V. FRANCESCO MACARIO, *Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori*, in *Atti di destinazione. Guida alla redazione*, Studio civilistico n. 357-2012/C approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 13 settembre 2012, in *CNN Notizie* 17 settembre 2012.

²² «Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno» (CORTE DI CASSAZIONE, 22 dicembre 2015, n. 25733, in *De jure*) e «ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio [v. CORTE DI CASSAZIONE, 13 settembre 2019, n. 22886, *ivi*] che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito» (CORTE DI CASSAZIONE, 18 giugno 2019, n. 16221, *ivi*).

²³ V. GIANLUCA SICCHIERO, *Le obbligazioni*, 2, *La responsabilità patrimoniale*, in RODOLFO SACCO, *Trattato di diritto privato*, Utet, Torino, 2011, p. 40 ss.

La controprova sul punto è data dalla rimessione al singolo creditore, peraltro sotto controllo giudiziale, dell'esercizio dei predetti rimedi e dalla incidenza sull'attività negoziale posta in essere dal debitore loro conseguente in termini di inefficacia relativa²⁴: l'interesse generale «è quello di lasciare al singolo, eventualmente attinto in senso negativo dall'altrui attività altrimenti lecita e legittima, la valutazione di convenienza della reazione alla medesima; ma l'interesse generale è di tanto soddisfatto, lasciando lecito e legittimo l'atto e solo abilitando il danneggiato a reagirvi»²⁵.

²⁴ Per GIANFRANCO PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in MIRZIA BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione L'art. 2645-ter del codice civile*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 79, non si rinviene «nella Carta repubblicana una configurazione degli interessi del ceto creditorio, che possa far ritenere tali interessi – sia nell'ottica dell'art. 2 sia in quella dell'art. 41 secondo comma – in assoluto intangibili (la stessa legge fallimentare ne dà conferma: v. artt. 51 e ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 [ora artt. 150 e ss. c.c.i. in vigore dal 1° settembre 2021] ...)»; mentre le esigenze del mercato, alle quali si è oggi tanto sensibili, non sembrano richiedere, in vista di un migliore assetto dei rapporti intersoggettivi, un sacrificio del potere di disposizione, che, condotto all'estremo limite, sia suscettibile di tradursi addirittura nel freno di quella stessa iniziativa privata, che l'art. 41 Cost. vuole libera, in linea di principio». Si legge in AURELIO GENTILI, *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 227 ss., che «i beni destinati non sfuggono alla responsabilità (né alla garanzia). [...] Un esperimento mentale lo dimostra: se il creditore constatasse che il patrimonio del destinante, capiente al momento della destinazione, è divenuto incapiente in seguito, e poi anche scoprisse che quest'ultimo si accinge a cedere ad estranei la titolarità del bene destinato – così come si vende la nuda proprietà – cosicché il bene non rientrerà, frustrando definitivamente le ragioni creditorie, gli negheremmo la revocatoria della cessione? o il sequestro della titolarità del bene? Io penso di no. E se invece si accorgesse che, scaduta la destinazione, il destinante è inerte nel recuperare, gli negheremmo la surrogatoria? Neppure, direi. Ma se così è, è evidente che la responsabilità patrimoniale sul bene destinato ha continuato a sussistere. Tutte le azioni conservative sono possibili. Certamente si obietterà: ma, *contro le regole*, almeno fino alla modifica recentissima, e tuttora se non la riteniamo pertinente al caso, non erano, non sono, possibili le esecutive e soddisfattive. Ebbene: ciò – sempre che sia vero (e per ragionare l'ipotesi) – non è affatto *contro le regole*. Non bisogna dimenticare che il nostro sistema di responsabilità patrimoniale si articola secondo che si tratti di beni presenti o di beni futuri. Sui beni presenti sono possibili subito sia azioni conservative sia esecutive. Sui futuri solo conservative. Tutta la particolarità (ma particolarità del caso, non delle regole, che restano quelle comuni) è che nella destinazione il 'bene' è contemporaneamente presente e futuro. La titolarità è bene presente. Il recupero del bene e del valore destinato è bene futuro. Il bene soggiace interamente alla responsabilità ed alla garanzia, ma nelle forme usuali per l'uno e l'altro tipo di beni. Infatti, la garanzia patrimoniale *per la parte conservativa* opera senza limiti, e *per la parte soddisfattiva* sussiste almeno in potenza, *certus an et quando*, come d'uso, perché è del tutto secondo le regole che per procedere all'esecuzione su un bene che non appartiene attualmente al debitore occorra prima che esso rientri nel suo patrimonio. [...] Se 'alienando' al beneficiario il valore destinato il destinante rende sin dal momento della destinazione il suo patrimonio incapiente nessuno dubita che – fermo l'*eventus damni* e la *scientia fraudis* – i creditori possano agire in revocatoria [...]. In concreto: la revocatoria non è l'unica tutela dei creditori generali. Essi godono della possibilità di sequestrare la titolarità. E al caso dell'azione di simulazione. E naturalmente della surrogatoria se il disponente sia inerte nel recuperare il bene conferito al termine della destinazione. Possono inoltre proporre azione di nullità, per le cause ordinarie, illegalità, illiceità, purché pregiudicati dall'atto, o meglio dalla sua trascrizione che lo rende opponibile».

²⁵ Così Cass., 31 ottobre 2014, n. 23158, in *De jure*.

Nella stessa direzione, questa volta con riferimento alla limitazione di responsabilità, si potrebbe altresì rilevare che, alla luce dei vari interventi legislativi pure nel tessuto normativo del codice civile, sarebbe da reputare bisognosa di una diversa interpretazione proprio la previsione portata dall'art. 2740 c.c.²⁶.

Di fronte all'ammissibilità di una società a responsabilità limitata unipersonale, alla possibilità che una siffatta società abbia un capitale veramente minimo, per fare alcuni esempi, non ci si può non rendere conto che quanto disposto dal citato ultimo articolo deve essere valutato nell'ottica di una specializzazione della responsabilità patrimoniale.

Non ci si può non rendere conto che è necessario superare una valutazione in termini di regola ed eccezioni delle diverse articolazioni del regime di responsabilità nondimeno in rapporto a uno stesso soggetto²⁷ e tanto soprattutto se si dovessero apprezzare efficienza dei beni e dinamicità del patrimonio in ragione delle attività per le quali essi sono impiegati²⁸, come sembra aver fatto il legislatore, sempre a voler esemplificare, con la previsione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447 *bis* c.c.²⁹, ed ancora se si dovesse considerare l'evoluzione dei criteri di concessione del credito, i quali risultano basati non più o non solo sulla capacità del soggetto debitore di produrre ricchezza ma sulla disponibilità di garanzie³⁰.

²⁶ V. VINCENZO ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in PIETRO RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, 19, I, Utet, Torino, 1997, p. 510. V. CARLO CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, p. 1329 s. V. anche PIETRO PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in PIETRO PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, p. 441 ss.

²⁷ V. MARIO NUZZO, *Il principio di indivisibilità del patrimonio*, in GIOVANNI DORIA (a cura di), *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 31 ss.; VINCENZO ROPPO, *Responsabilità patrimoniale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1050.

²⁸ V. FRANCESCO ALCARO, *Unità del patrimonio e destinazione dei beni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., p. 105 ss.

²⁹ V. PAOLO FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Rivista delle società*, 1, 2002, p. 131 ss.; GIORGIO OPPO, *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, p. 474 ss.; ANDREA ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 2002, p. 545 ss.; RAFFAELE LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica d'affare*, in *Rivista del notariato*, 2, 2003, p. 543 ss.

³⁰ Altresì v. art. 1938 c.c. nel testo modificato dall'art. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154; art. 11 *quaterdecies*, comma 12 e comma 12 *quater*, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 – convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – come modificato dalla l. 2 aprile 2015, n. 44; art. 120 *quinquiesdecies* d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, inserito nel richiamato decreto legislativo dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72; art. 2 d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), che ha introdotto nel citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'art. 48 *bis* (v. STEFANO PAGLIANTINI, *L'art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell'art. 48 bis t.u.b.*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 5, 2016, p. 931 ss.). Peraltro nella *Relazione del Ministro Guardasigilli preceduta dalla relazione al disegno di legge sul "valore giuridico della carta del lavoro"*, Roma, 1943, passo n. 1124, p. 788, è dato leggere che la regola posta nell'art. 2740,

È stata peraltro ormai da tempo interrotta dallo stesso legislatore la corrispondenza (biunivoca) tra soggetto/persona giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, come arguibile dalla disciplina in tema di consorzi con attività esterna e in particolare dall'art. 2615 c.c.³¹, e ancora tra soggetto/persona fisica/persona giuridica e responsabilità illimitata relativamente alle intraprese del medesimo soggetto, come è apprezzabile dalla disciplina dedicata alla società a responsabilità limitata unipersonale³² e dalla disciplina prevista per i patrimoni destinati ad uno specifico affare³³.

L'esigenza di tutela del credito trova soluzione, in presenza di una intrapresa con autonomia patrimoniale perfetta, attraverso la previsione di una dotazione minima o di forme di copertura sulla dotazione o comunque con l'imposizione di un patrimonio adeguato allo svolgimento della stessa intrapresa, attraverso regole sul rapporto tra esposizione debitoria e patrimonio, mediante regole sulla trasparenza dell'attività, sulla contabilità, sulla rendicontazione, sul controllo e sulle responsabilità di chi amministra.

Le vicende proprie della società unipersonale e dei patrimoni destinati ad uno specifico affare pongono in evidenza che in siffatti casi le condizioni per una particolare definizione della responsabilità dell'(unico soggetto) agente dipendono da specifiche forme di pubblicità e, quindi, dalla conoscibilità di determinate circostanze da parte della generalità dei terzi³⁴.

La valutazione di quanto disposto con l'art. 2740, comma 2, c.c., rispetto all'argomento all'attenzione³⁵, deve allora essere conseguentemente effettuata in termini di opponibilità delle situazioni che realizzano una destinazione patrimoniale³⁶.

comma secondo, c.c. trova ragione nell'interesse dell'economia.

³¹ V. MIRZIA BIANCA, *La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti di rete*, in Id. e ALESSANDRO DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea, Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2013, p. 161 ss., e, per un quadro più ampio sul punto, ANGELO BARBA, *Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica*, in *Rivista di diritto civile*, 3, 2018, p. 647 ss.

³² V. LELIO BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale Disposizioni generali, Il Codice civile. Commentario*, fondato da PIERO SCHLESINGER, diretto da FRANCESCO D. BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2010, p. 44 ss.

³³ V. GIANLUCA SICCHIERO, *Le obbligazioni, 2, La responsabilità patrimoniale*, Torino, 2011, p. 152 ss.; ANTONIO JANNARELLI, *Brevi note a proposito di «soggetto giuridico» e «patrimonio separato»*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, 2009, p. 1253 ss.; EMANUELA MIGLIACCIO, *Parità di trattamento e concorso dei creditori*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 83 ss.

³⁴ V. artt. 2470, 2462, 2447 *quater* e 2447 *quinquies* c.c. Ma v. pure art. 2447 *decies* c.c.

³⁵ Ovvero le destinazioni patrimoniali e non le limitazioni quantitative alla esecuzione: v. 545 c.p.c. e MARIA PORCELLI, *Le limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore*, in DOMENICO RUBINO, I, *Interessi e rapporti giuridici*, a cura di PIETRO PERLINGIERI e STEFANO POLIDORI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 619 ss., cui si rinvia per ulteriori indicazioni.

³⁶ Vi è più: con la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare il legislatore ha rimesso

Si è oggi assolutamente lontani, anche a causa del diverso scenario socio-economico, dalla storica ricostruzione della responsabilità patrimoniale in chiave di proiezione della persona sui beni mediata dal diritto soggettivo e dal connesso corollario sulla unicità del patrimonio del soggetto³⁷.

In via sistematica per i casi di destinazione patrimoniale la responsabilità *ex art. 2740 c.c.* dovrebbe – a voler giocare con le parole – con maggiore aderenza all’attualità essere valutata nell’ottica della proiezione dello scopo, mediata dal soggetto, sul diritto.

Anche per questo, onde favorire l’affidamento del ceto creditorio, come già rimarcato, si è sempre più attenti a garantire una giusta informazione³⁸.

Quanto a eventuali esternalità negative³⁹ del fenomeno separativo, poi, è possibile evidenziare che i tipi organizzativi si presentano in relazione alle attività tramite essi gestite e agli scopi con essi perseguiti tendenzialmente come modelli neutri e che i fattori di produzione di eventuali costi a carico della collettività non sono afferenti all’adozione del modello organizzativo in sé, che pur comporta l’applicazione del regime di responsabilità per lo stesso legislativamente determinato⁴⁰.

Per i creditori qualunque impiego del patrimonio da parte del soggetto disponente e non solo la destinazione patrimoniale, peraltro di là dalle finalità assunte⁴¹, può risultare pregiudizievole, qualunque impiego dei proventi dell’attività

al soggetto interessato all’anzidetta destinazione la scelta del relativo regime di responsabilità (contrattuale) stante quanto previsto nell’art. 2447 *quinquies*, comma 3, c.c. (v. GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, *Fattispecie di “separazione patrimoniale” nell’attuale quadro normativo*, in *La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione L’art. 2645-ter del codice civile*, cit., p. 186 s.).

³⁷ V. ADOLFO DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 10 ss.; V. MARIO TRIMARCHI, *Patrimonio (nozione generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 274 ss.

³⁸ V. MARIO NUZZO, *L’evoluzione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata*, in MIRZIA BIANCA, GIUSEPPINA CAPALDO (a cura di), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio Profili di competitività del sistema*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 313 ss.; MIRZIA BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 356 ss.

³⁹ Sul punto in particolare v. GIACOMO ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 123 ss. «In termini di *eal* (*economic analysis of the law*) [...] si riconosce che la responsabilità generale del debitore facilita gli scambi» (ELIANA MORANDI, *Gli atti di destinazione nell’esperienza degli Stati Uniti d’America*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 1, 2007, p. 48).

⁴⁰ Ai diversi modelli organizzativi «corrispondono livelli diversi di separazione del patrimonio, che sono tracciati dal codice in maniera dettagliata, proprio per far sì che i creditori siano sempre posti in condizione di sapere su quale “schema di responsabilità” contare» (FEDERICO STEIDL, *Gli interessi riferibili ad imprese e ad altri enti*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso una espressione sicura dell’autonomia privata*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2007, p. 318).

⁴¹ V. DISLANO PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 65.

svolta risulta abbastanza indifferente, e, dunque, come per qualsiasi atto dispositivo e/o attività, vi sarà da parte dei creditori una necessaria attenzione, che non determinerà però un maggiore costo di monitoraggio o un maggiore costo del credito rispetto alle altre vicende in senso lato circolatorie, comportando la destinazione patrimoniale e quanto conseguente alla stessa, al pari delle prime vicende, peraltro un movimento di utilità apprezzabile positivamente⁴².

Con la stessa chiave di lettura, in una diversa direzione logica, la specializzazione della responsabilità è stata addirittura apprezzata quale spinta allo sviluppo socio-economico e alla crescita del mercato⁴³.

Né inoltre vi sarebbe la possibilità di reputare la destinazione quale vicenda in grado di comportare un cattivo sfruttamento della ricchezza e per tal via di ritenere le “funzionalizzazioni” patrimoniali in contrasto con l’esigenza di garantire la libera circolazione dei beni e l’efficienza del mercato. A tacer d’altro, il cattivo utilizzo delle risorse economiche e il pericolo di una disutile immobilizzazione di risorse non dipendono dalla destinazione patrimoniale in quanto tale, ma potrebbero – trattandosi comunque e in ogni caso di eventualità – essere il risultato di una non ottimale gestione dei beni “conferiti” allo scopo.

Né nel segnalato senso può essere rilevata una funzionalizzazione del patrimonio al perseguimento degli obiettivi programmati e, conseguentemente a siffatta funzionalizzazione, un vincolo di indisponibilità del patrimonio medesimo. In linea di principio i beni destinati, come quelli di un qualsiasi tipo di ente, possono essere movimentati in aderenza – ovviamente – agli obiettivi programmati e in ragione delle attività esercitate.

Voler leggere una inerenza delle finalità perseguite ai beni alle stesse finalità destinati è frutto di una preconcepita lettura, non avallata da dati di regolamentazione, dati che invece con riferimento a particolari fattispecie⁴⁴ finiscono per negare la sussistenza su un piano generale di una indisponibilità del patrimonio destinato.

⁴² V. AURELIO GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Egesi dell’art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1145.

⁴³ V. GIOVANNI DORIA, *Vincoli di destinazione e patrimonio del soggetto*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, cit., p. 6 ss.; CARLO GRANELLI, *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, in *Rivista di diritto civile*, 2, 2002, p. 513; DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell’ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giurisprudenza commerciale*, 3, 2005, p. 363 s. V. art. 11 *quaterdecies*, comma 12 *quater*, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla l. 2 aprile 2015, n. 44), art. 120 *quinquiesdecies*, comma 3, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (inserito nel richiamato decreto legislativo dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72), e GIOVANNA MARCHETTI, *Meritevole o immeritevole? Questo (non) è il problema. Riflessioni sull’art. 2645-ter c.c. nel sistema moderno della responsabilità patrimoniale*, in *Studium iuris*, 6, 2018, p. 583.

⁴⁴ Si pensi, a voler esemplificare, al fondo patrimoniale.

3. *Struttura, gestione e vincoli*

Gli ultimi frantumi normativi in tema di destinazione patrimoniale legittimano il privato o, meglio, presuppongono la legittimazione del privato a destinare⁴⁵, espressione questa del richiamato diritto alla scelta della figura di esercizio, al pari, a voler rimanere nell'ambito codicistico, di quella portata dagli artt. 36 e ss. c.c., disposizioni con le quali il "mitico personaggio" similmente a quanto effettuato in relazione ai patrimoni destinati, si è premurato di disciplinare i profili, come quello relativo alla responsabilità, sottratti all'autonomia privata.

L'esercizio dell'anzidetto diritto si traduce in particolare (ma non solo) nella possibilità di conformare negozialmente il modello gestionale dei beni vincolati e, dunque, nel determinare il complesso delle regole relative alla guida degli stessi beni nonché – con essa – nel graduare il livello di separatezza tra patrimonio e soggetti agenti e, quindi, di specificare la misura di autonomia del patrimonio medesimo.

Non può sottacersi l'importanza, tra le altre, della funzione amministrativa, di là da chi ne sia il titolare, e della funzione contabile⁴⁶. La definizione del momento gestionale finirà per essere espressiva del grado di separazione del patrimonio (e dei relativi costi). Non può che essere rilevata sul punto l'intima connessione tra modello organizzativo e "destinazione" di beni: se il disponente, titolare delle entità individuate per far fronte alla realizzazione di determinati interessi, e il gestore dovessero essere la stessa persona ci si dovrebbe trovare in presenza di un patrimonio separato; se l'anzidetto disponente dovesse aver posto in essere una diversa formula organizzativa, con una gestione – per così dire – terza, ci si dovrebbe trovare in presenza di un patrimonio autonomo⁴⁷.

Tenuto conto della evoluzione del sistema, con particolare riferimento alla "lettura", da un lato, dei dati relativi alle strutture organizzative e, dall'altro, della disciplina in tema di responsabilità, si deve riconoscere ai privati non più solo la possibilità di scegliere per la "funzionalizzazione" di beni (al perseguimento di uno scopo) tra i noti modelli codicistici ma, con la strutturazione del patrimonio, la possibilità di convenire il livello di separazione del diritto (e

⁴⁵ V. RAFFAELE LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in GIUSEPPE VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (Art. 2645 ter del codice civile)*, Cedam, Padova, 2008, p. 199.

⁴⁶ Cfr. RAFFAELE DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rassegna di diritto civile*, 2007, p. 976 ss.

⁴⁷ Sulla qualificazione del patrimonio come separato (v. AUGUSTO PINO, *Il patrimonio separato*, Cedam, Padova, 1950) o autonomo v. LINA BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 280 ss., e ivi ulteriori indicazioni.

della sua destinazione) rispetto alla titolarità, a prescindere da una eventuale “entificazione”⁴⁸, e, pertanto, di stabilire la estensione della autonomia del patrimonio medesimo.

Quanto al ramo ETS (o IS) di enti religiosi civilmente riconosciuti, qualora si dovesse effettuare per la configurazione di patrimoni destinati una interpretazione del richiamo al «rispetto della struttura ... di tali enti»⁴⁹ tale da imporre di tenere ferma nella relativa negoziazione la organizzazione dei predetti soggetti, si dovrebbe conseguentemente giungere alla conclusione che le destinazioni di beni a tal fine poste in essere non potrebbero che concretare casi di patrimoni separati.

V'è però, nel più ampio contesto normativo, in presenza di una sostanziale ridefinizione del rapporto tra attività religiose e attività diverse da queste comportante una perimetrazione delle prime⁵⁰, da prendere atto della ormai indiscutibile possibilità da parte dei considerati soggetti, strumentalmente al perseguimento dei propri scopi istituzionali, di costituire altri centri veicolo, società, o di effettuare destinazioni *ex art. 2645 ter c.c.*⁵¹ in ragione delle attività da porre in essere. V'è da prendere atto della utilizzabilità da parte degli organismi religiosi delle “forme” civilistiche in un quadro mutato, tendenzialmente proteso alla attrazione dell'esercizio di intraprese non direttamente sacre nel diritto comune, giusta la polifunzionalità dei tipi codicistici e la calibratura del livello di autonomia delle intraprese medesime, in particolare attraverso il profilo gestionale, nel modo reputato maggiormente consono per il caso di specie in relazione al tipo di attività programmata, alla dimensione della stessa e alle inerenti complessità.

Il richiamo all'osservanza dei profili strutturali degli enti religiosi per le c.dd. attività diverse finirebbe altrimenti per porre una limitazione alla scelta del modello di organizzazione, condurrebbe a una sostanziale impossibilità di usufruire di gestioni aderenti a quanto da realizzare, di conseguire competenze

⁴⁸ Sull'equivalenza funzionale dei diversi strumenti cfr. PAOLO SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 2002, p. 837 ss.; MIRZIA BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, cit., p. 341 s. V. anche MARCELLO MAGGIOLÒ, *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in FRANCESCO RUSCELLO (a cura di), *Studi in onore di Davide Messinetti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 545 ss., in particolare nota 16.

⁴⁹ Art. 4, comma 3, cts, art. 1, comma 3, d. lgs. n. 112/2017, ma ancor prima art. 15 l.n. 222/1985 giusta il richiamo all'art. 7, comma 3, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

⁵⁰ V. GIUSEPPE D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9, 2022, p. 18 ss.

⁵¹ LUDOVICA DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, p. 153 ss.

specifiche a livello manageriale, se utile di snellire i procedimenti e i controlli, con contraccolpi non positivi non solo sul piano individuale.

Ed allora, il noto lemma normativo, così come altri volti a far emergere la rilevanza di limitazioni ai poteri gestori⁵² o la sussistenza di condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici proprie dei relativi ordinamenti confessionali⁵³, deve essere apprezzato quale proposizione sistematicamente indirizzata alla razionalizzazione della singola esperienza, soprattutto per quanto concerne i profili gestionali/contabili e i controlli, specificatamente quelli rivenienti dall'ordinamento canonico, quelli richiamati dall'art. 18 l.n. 222/1985, il cui eventuale superamento in relazione alle attività del ramo, del patrimonio destinato, comporterà verosimilmente la previsione di altre verifiche e l'attivazione di altre linee di responsabilità ovvero della *culpa in eligendo* e della *culpa in vigilando*. Tanto peraltro alla luce di un tendenziale scivolamento quanto allo svolgimento di attività economiche da parte degli enti religiosi verso il diritto comune e sulla base della normativa posta nella Carta fondamentale della Repubblica, che promuove la libertà di scelta della figura di esercizio.

A voler indicare un riflesso applicativo in merito, i creditori involontari, i quali potranno agire sui beni destinati in presenza di una sussistente relazione tra il fattore causativo del danno e l'attività del ramo⁵⁴, data la discriminante insita nel modello operativo e nella (conseguente) determinazione del livello di separazione patrimoniale, in presenza di una marcata autonomia del patrimonio (destinato) non potranno in linea di principio far ricadere eventuali responsabilità per fatti illeciti su un soggetto, quello disponente, non direttamente responsabile degli stessi né responsabile, quale gestore, della situazione causativa dei fatti medesimi⁵⁵.

4. Elementi negoziali

Sulle scelte che devono essere effettuate per giungere alla destinazione patrimoniale, ricordato che l'ente religioso dovrà dotarsi del necessario per la relativa negoziazione, dalla deliberazione o determinazione di chi ha il potere

⁵² V. art. 18 l.n. 222/1985, art. 52, comma 1, cts e art. 14, let. g), d.m. n. 106/2020.

⁵³ V. art. 14, let. h), d.m. n. 106/2020.

⁵⁴ Se pur relative al fondo patrimoniale v. CORTE DI CASSAZIONE, 26 agosto 2014, n. 18248, in *Riv. not.*, 2014, p. 979; CORTE DI CASSAZIONE, 18 luglio 2003, n. 11230, *ivi*, 2004, p. 155; CORTE DI CASSAZIONE, 5 giugno 2003, n. 8991, *ivi*, 2003, p. 1563.

⁵⁵ V. art. 2055 c.c. e GIANLUCA SICCHIERO, *Le obbligazioni*, 2, *La responsabilità patrimoniale*, cit., p. 236.

gestorio alle autorizzazioni stabilite dal proprio ordinamento pure statutario⁵⁶, quanto al contenuto del regolamento, richiamate le riflessioni sulla amministrazione/rappresentanza ovvero, in sostanza, la circostanza che avrebbero poca ragion di essere le previsioni normative, indotte dalla legislazione primaria, di cui alle lettere g) e h) dell'art. 14, comma 1, d.m. n. 106/2020, qualora le stesse con riferimento alle attività di interesse generale (e alle altre diverse) dovessero essere intese come meramente ripropositive di quelle statutarie e di quelle previste in sede codiciale⁵⁷, peraltro con possibili problematiche connesse a eventuali difformità o conseguenti a modificazioni di legge, rimarcberei la utilità di definire per il ramo, se patrimonio autonomo, una apposita denominazione. La esigenza rinviene da una lettura sistematica dei diversi profili interessati e specificatamente da quella relativa alla pubblicità del fenomeno separativo, quando lo stesso coinvolga beni per i quali siano previste particolari azioni, come, per gli immobili, la trascrizione⁵⁸.

Si dovrà procedere alla esatta individuazione dei beni parte del compendio destinato, potendovi nello stesso rientrare qualunque entità o situazione in grado di recare utilità. Si dovranno formulare descrizioni adeguate in ragione delle singole specificità, essendoci in virtù delle peculiari nature diversificate evidenze e formalità⁵⁹.

Considerata la grande varietà di quanto potrebbe far parte del patrimonio finalizzato, ma al contempo la eventualità che lo stesso possa essere composto da una sola unità, pare opportuno circa la redazione di un iniziale formale inventario delle sue componenti non adagiarsi su una decisione astratta, magari fondata su letture a volte forzate di alcune indicazioni normative⁶⁰, bensì indirizzarsi verso una valutazione concreta, rimessa all'operatore di diritto, la quale tenga conto della reale fattispecie e dunque delle effettive entità, della loro essenza e della portata del compendio, a fronte in ogni caso della permanente necessità di una descrizione puntuale – per così dire – del conferimento.

Altro, quantunque collegato, aspetto è quello inerente alla debenza di una perizia di stima, fattore questo per il quale si potrebbe riproporre la notazione appena effettuata in merito all'inventario, la cui essenzialità risulta dipendente

⁵⁶ V. artt. 638, 1281 e 1291 cic.

⁵⁷ V. PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, I, in *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 70; CESARE EDOARDO VARALDA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 28, 2015, p. 29 ss.

⁵⁸ Si pensi altresì ai beni mobili registrati e alle aziende.

⁵⁹ Si considerino esemplificativamente i marchi.

⁶⁰ Del tipo artt. 8, comma 1, e 9 cts.

dalla soluzione del problema relativo alla sussistenza, pure per le ipotesi oggetto di attenzione, di un livello minimo di patrimonializzazione, che se non conseguente alla assegnazione di valuta legale comporterebbe una apposita certificazione.

Le indicazioni normative provenienti dal settore degli enti del primo libro del codice civile, utilizzabili sul punto⁶¹, permettono di spaziare dall'imporre una capitalizzazione non inferiore a euro 30.000, come per le fondazioni ETS, destinazioni patrimoniali organizzate, al richiedere la congruità dei fondi – con ogni probabilità – in rapporto all'esercizio delle attività programmate.

Volgendo lo sguardo fuori dalle dinamiche di detti enti si deve prendere atto che, pur in presenza di un effetto segregativo bidirezionale o di una autonomia patrimoniale perfetta, di là dallo schermo della personalità giuridica, l'ordinamento interno ormai propone regimi con siffatta autonomia con riferimento a vicende per le quali non è previsto alcuna soglia minima di patrimonio⁶² o per le quali risulta possibile una capitalizzazione simbolica⁶³, senza voler pensare, per altro verso, alla destinazione di un compendio dal saldo attivo vicino o pari allo zero, ma in grado di generare valore economico.

La individuazione della decisione in merito comporterà conseguenze in ordine alla eventuale riduzione del presunto valore minimo durante il corso della gestione, anche in relazione alla condotta degli amministratori delle entità destinate, mentre, a prescindere dalla quantificazione di un iniziale determinato patrimonio (positivo) liquido e disponibile⁶⁴, dovrebbe comunque trovare applicazione nei limiti di compatibilità la regolamentazione di detto patrimonio per il caso di sopravvenuta insufficienza dello stesso⁶⁵.

Il profilo è strettamente correlato con quanto sotteso alle ragioni del credito e, dunque, alla tutela dei creditori. A ben valutare con lenti di portata sistematica, si deve propendere per la non debenza di un numericamente definito originario patrimonio: la dialettica tra l'interesse ad agire, a esercitare attività economiche, nella specie peraltro di utilità generale, e ciò che è sotteso alla esigenza della richiamata tutela, in grado di indurre il “mitico personaggio” a conformare sulla base della previsione portata dall'art. 41 cost. (persino) il momento costitutivo di determinate intraprese, trovasi risolta, non già con la

⁶¹ V. art. 1, comma 3, d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 e artt. 20, 22 e 48 cts.

⁶² Si rifletta sui consorzi con attività esterna.

⁶³ Si ponga mente alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto/esiguo e alle società a responsabilità limitata semplificate.

⁶⁴ V. MARGHERITA MALTONI, PAOLO SPADA, *Patrimonio minimo e capitale minimo alla ricerca di norme nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore*, Studio n.1-2022/CTS Consiglio Nazionale del Notariato.

⁶⁵ V art. 22, comma 5, cts.

adozione di una minima unità economica, ma attraverso il medio della pubblicità⁶⁶.

La riflessione, è opportuno precisare, non esclude che in sede di formazione della vicenda si debba prescindere del tutto da una disamina di proporzionalità necessaria per evitare di immettere nei traffici giuridici realtà in grado sin dal loro momento embrionale di produrre negatività.

Questo ultimo aspetto conduce il pensiero verso altri due problemi. Uno relativo al ruolo dell'operatore di diritto chiamato a rogare quanto necessario per la costituzione del ramo ETS, l'altro interessante la tutela dei creditori del soggetto disponente.

Con riferimento al primo, evidenziato che la sua definizione inciderà sui controlli di spettanza all'Ufficio del RUNTS in sede di iscrizione del ramo⁶⁷, non può che rimarcarsi il come la figura del notaio sia al contempo volta a una valutazione di legalità, di non contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume e a norme imperative, e il tramite per effettuare apprezzamenti di stampo positivo anche in funzione di un alleggerimento dei compiti in teoria eseguibili da organi dell'amministrazione giudiziaria o pubblica. Al notaio, figura istituita per far sì che il desiderato individuale sia inserito con la relativa produzione effettuale nel contesto proprio di una comunità ordinamentale, si chiede di vagliare le conseguenze di detto inserimento e di esserne il filtro.

Ci si deve pertanto orientare, malgrado qualche frangia normativa contraria⁶⁸, a ritenere che sia compito di detto pubblico ufficiale omologare l'intrapresa e (al pari della costituzione di enti del terzo settore⁶⁹) di valutare tutto quanto necessario allo scopo⁷⁰ ovvero la legalità e la razionalità dell'operazione pure per quanto concerne le risorse disponibili giusta parametri di congruità se del caso mediante una apposita perizia di stima, onde evitare di permettere la introduzione nel sistema di un centro di imputazione immeritevole o non in grado sin dalla sua origine di prospettarsi come sostenibile⁷¹.

In ordine al secondo aspetto, come già ricordato in punto di responsabilità

⁶⁶ In particolare v. artt. 2463 *bis*, comma 4, 2470, comma 4, e 2497 *bis* c.c.

⁶⁷ V. ANTONIO FICI, *Il registro unico del terzo settore: profili generali*, in *Riforma in movimento 1° Rapporto sullo Stato e le prospettive della legislazione sul terzo settore in Italia, Terzjus Report 2021*, p. 199 ss.; ID., *Iscrizione al RUNTS, ruolo del Notaio e poteri degli Uffici: a proposito della circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale*, www.terzjus.it, 24 aprile 2022.

⁶⁸ V. art. 15 d.m. n. 106/2020: il riferimento però è agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

⁶⁹ Sulla attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli Ets v. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 aprile 2021, n. 9.

⁷⁰ V. anche art. 14 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

⁷¹ V. artt. 14, comma 4, e 16 d.m. n. 106/2020.

patrimoniale, i creditori del soggetto disponente potranno utilizzare i rimedi generali previsti per la tutela dei loro interessi, mentre si dovrebbe escludere l'applicazione del regime previsto dall'art. 2447 *quater* c.c. relativamente alla costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare in ambito societario, di opposizione a una deliberazione, che finirebbe per limitare la difesa di siffatti creditori.

Le riflessioni sino ad ora poste all'attenzione tengono conto degli effetti degli atti di destinazione patrimoniale e in particolare del tipo di "vincolo" agli stessi conseguente. Il loro riconoscimento da parte del "mitico personaggio" ha prodotto (quanto meno) il superamento del dibattito sulla legittimazione da parte del privato a un esercizio del potere di disporre nel senso di separare/veicolare beni per la soddisfazione di individuati interessi senza dover necessariamente dare esistenza a qualcosa di soggettivo, soluzione questa che in verità avrebbe potuto non aspettare l'introduzione di alcuni nuovi dati qualora ci si fosse posti di là dalla logica causale del trasferimento⁷² e precisamente dello scambio e della liberalità⁷³.

Essendo stato l'intervento del legislatore essenziale e informato alla regolamentazione di elementi sottratti all'autonomia privata, la ricostruzione della vicenda destinataria deve essere effettuata in modo coerente alle direttive di sistema, tenendo presente che l'ordinamento, quello interno, pur sensibile alla nascita di nuovi "beni", non rimette, salva la eccezione costituita dallo schema della servitù⁷⁴, ai privati di utilizzare la caratteristica dell'inerenza. Anzi in alcuni casi, pur quando pone vincoli con valenza generale ed espressione di interessi non individuali, l'ordinamento ne affida spesso il rispetto al rimedio della nullità e non all'utilizzazione della predetta caratteristica⁷⁵.

Non si può dunque pensare a una traduzione giuridica del patrimonio de-

⁷² Come apprezzabile nell'ipotesi di fondo patrimoniale costituito dai coniugi e avente ad oggetto beni in loro proprietà. V. MIRZIA BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., p. 31 ss.

⁷³ V. UBALDO LA PORTA, *Il problema della causa del contratto I. La causa e il trasferimento dei diritti*, Giappichelli, Torino, p. 2000, p. 51 ss.; GIANFRANCO PALERMO, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2001, p. 391 ss.; SALVATORE TONDO, *Appunti sul vincolo di destinazione. L'art. 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso una espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 169 ss.; LUCILLA GATT, *La destinazione patrimoniale di fonte negoziale quale caso emblematico del dilemma di Jørgensen. L'art. 2645-ter c.c.: una questione di «ragionamento giuridico»*, in MIRZIA BIANCA, *La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, cit., p. 247 ss.

⁷⁴ V. DAVIDE BARBERO, *Tipicità, predialità ed indivisibilità nel problema della identificazione delle servitù*, in *Foro padovano*, I, 1957, c. 1042; PAOLO VITUCCI, *Utilità e interesse nelle servitù prediali. La costituzione convenzionale di servitù*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 47 ss.

⁷⁵ Si pensi, a voler esemplificare, alle vicende relative ai parcheggi c.dd. Ponte (v. art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765) Tognoli (v. art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122).

stinato in termini di proprietà conformata⁷⁶, che, a ben vedere, finirebbe per porsi in contrasto con la tutela di interessi almeno generali⁷⁷, come quelli sottesi alla certezza dei traffici giuridici⁷⁸, e per spingere verso situazioni non produttive⁷⁹.

Il bilanciamento dei principi favorisce l'apprezzamento delle vicende oggetto di esame quale vincolo di scopo e non già quale vincolo di modo⁸⁰, come patrimonio separato/autonomo, con quanto di riflesso su altri profili oggetto di valutazione.

4. *Opponibilità degli effetti*

Si è giunti al punto di individuare il momento in cui la segregazione dipendente dalla costituzione di un patrimonio debba reputarsi opponibile alla generalità dei terzi.

Indicazioni normative al riguardo pervengono in particolare dagli artt. 48, commi 1 e 2, e 52 cts, indicazioni che spingono a considerare rilevanti per i fini richiamati la esecuzione di formalità presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, divenendo così risolutiva la pubblicazione nel registro medesimo con alcune salvezze per un verso relative alla possibilità per l'ente interessato di provare la conoscenza degli atti da parte dei terzi e per altro verso relative alla possibilità per i terzi di provare, quanto alle operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel RUNTS, di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Data la possibile varietà delle componenti del compendio destinato, v'è però da soppesare in merito l'intreccio tra la ricordata formalità (o quella relativa al registro delle imprese per il ramo IS)⁸¹ e altre di piano generale sempre

⁷⁶ O di segregazione economica: v. BRUNO INZITARI, *Destinazioni patrimoniali, trust e patrimoni separati*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, cit., p. 186 s.

⁷⁷ Si veda, infatti, ROBERTO CALVO, *Fiducia, situazioni gestorie e opponibilità. Contributo allo studio della proprietà destinata*, in *Rivista di diritto privato*, 1, 2016, p. 87 ss.

⁷⁸ V. FRANCESCO ROMANO, *Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1967, p. 63 ss.

⁷⁹ V. MICHELE GRAZIADEI, *Il trust: una pagina nella storia della proprietà funzionalizzata*, in *Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2015, p. 50 ss.

⁸⁰ V. ANDREA FUSARO, *Le modificazioni convenzionali al contenuto della proprietà e dei diritti reali di godimento*, in *Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali*, cit., p. 73 ss.

⁸¹ V. CARLO IBBA, *La pubblicità degli enti del terzo settore*, in *Rivista di diritto civile*, 3, 2019, p. 622 ss.

volte alla opponibilità delle situazioni. V'è da valutare se reputare sufficiente per il considerato effetto l'esecuzione della sola pubblicazione di specie o se richiedere allo scopo l'espletamento di tutte le forme di conoscibilità di regola predisposte⁸² o ancora se rinvenire nel sistema, relativamente ai casi ipotizzabili, una disciplina prevalente. Si dovrebbe altresì determinare di fronte al compimento di tutte le formalità, la incidenza che ne conseguirebbe sulla salvezza – come detto – disposta in favore dei terzi.

Richiamata la disposizione di cui all'art. 2915 c.c. e preso atto dei meccanismi predisposti dal “mitico personaggio” per le negoziazioni codicisticamente più significative, quali precisamente quella relativa ai beni mobili (non registrati), con il disegno posto negli artt. 1153 e 1155 c.c., quella relativa ai crediti, secondo quanto è dato apprezzare da una lettura degli artt. 1264 e 1265 c.c., e quella propria dei diritti reali su immobili, dato il ruolo assegnato alla trascrizione di cui agli artt. 2643 e ss. c.c., senza per questo voler trascurare il portato dell'art. 1380 c.c. sull'eventuale conflitto in presenza di concessioni a diversi contraenti di diritti personali di godimento sul medesimo bene, sembra non pragmaticamente affidante, per quanto teoricamente possibile, ma di segno contrario pure alle più recenti discipline incidenti sul tessuto codicistico, far dipendere, ad esempio, la opponibilità della destinazione avente oggetto immobili dalla sola pubblicazione della relativa vicenda presso il RUNTS.

Ed infatti, alla luce delle modifiche introdotte, tradottesi nelle previsioni portate dal numero 12 *bis* dell'art. 2643 c.c. e dagli artt. 2645 *bis*, 2645 *ter* e 2645 *quater* c.c., e della loro incidenza nel quadro sistematico, in particolare in ordine alla “lettura” dell'art. 2645 c.c., si deve reputare apprezzabile positivamente la tendenza a valutare come superata una connotazione dell'istituto della trascrizione in termini di eccezionalità⁸³ e al contempo parimenti calibrata quella volta a considerare lo stesso come *medium* per render noto lo “statuto” della *res*⁸⁴, efficace per assicurare una informazione funzionale alla trasparenza e alla affidabilità del sistema dei traffici immobiliari.

I recenti interventi legislativi hanno ampliato il novero degli esiti in ragione dei quali, di là dalla natura che si intende riconoscere alla specifica pubblicità⁸⁵, può reputarsi utile o deve essere eseguita la trascrizione degli

⁸² V. ANGELO CHIANALE, *I patrimoni destinati degli enti religiosi per l'impresa sociale e il Terzo settore*, in *Rassegna di diritto civile*, 2020, p. 1209 ss.

⁸³ Sul punto v. GAETANO PETRELLI, *L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare* *Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni: dalla «tassatività» alla «tipicità»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 23 ss.

⁸⁴ V. ANDREA FUSARO, *Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare*, in *Contratto e impresa*, 1993, p. 815 ss.

⁸⁵ V. art. 2929 *bis* c.c.

atti, interventi relativi a vicende semplicemente prodromiche al trasferimento (o alla costituzione) di diritti reali⁸⁶ o a destinazioni patrimoniali o a vincoli che prescindono o che potrebbero prescindere dalla veicolazione dei predetti diritti.

Si deve favorire, pure avuto riguardo a nuove vicende, una ricostruzione sicuramente coerente alle direttive di sistema, senza preclusioni fondate su astratte categorie o presunte eccezionalità, come del resto emerge da una lettura degli artt. 2447 *quater* e 2447 *quinquies* c.c.⁸⁷, i quali propongono sia la iscrizione della deliberazione costitutiva del patrimonio destinato nel registro delle imprese, che di per sé si sarebbe potuta reputare sufficiente⁸⁸, sia, qualora nella operazione dovessero essere coinvolti immobili (o mobili registrati), la trascrizione⁸⁹.

Si deve convenire con specifico riferimento al tema in oggetto che il completamento di tutte le formalità comporterà (a dir poco ulteriori) effetti e quindi, quanto alla presenza di immobili nel patrimonio destinato, ma la riflessione sarebbe riproponibile per beni di diversa natura per i quali siano dettate generali discipline di soluzioni di conflitti, che la trascrizione del “vincolo” ne permetterà la opponibilità, superandosi al contempo la possibile sottrazione alla stessa disposta in favore dei terzi con prova a loro carico dall’art. 52 cts.

Quanto alle concrete modalità di attuazione della pubblicità immobiliare, la costituzione con atto non di ultima volontà di un patrimonio separato comporterà la trascrizione⁹⁰ con riferimento al solo soggetto disponente. La relativa nota, di là dalle altre dovute informazioni⁹¹, presenterà una compilazione del quadro relativo alle parti limitata a detto soggetto e specificatamente a tale soggetto nella veste di parte *contro* la quale la stessa trascrizione deve essere presa⁹². La costituzione di un patrimonio autonomo dovrebbe essere

⁸⁶ V. art. 2645 *bis* c.c.

⁸⁷ V. anche art. 10 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

⁸⁸ Come pure si ritiene per fusioni e scissioni: v. GENNARO MARICONDA, in ID., ALESSIA FACHECHI, *Il sistema delle pubblicità legali tra incertezze e contraddizioni*, in *Rassegna di diritto civile*, 2015, p. 523 ss.; in giurisprudenza v. TRIBUNALE DI LECCE, 12 luglio 2016, in *De jure*. Sulla valenza della pubblicità nel registro delle imprese v. NICOLA ATLANTE, *La pubblicità nel registro delle imprese*, in GENNARO MARICONDA, CAMILLO VERDE, GIUSEPPE RAPANI, GIUSEPPINA CAPALDO, NICOLA ATLANTE, *Le pubblicità*, in PIETRO PERLINGIERI, *Trattato di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 391 ss.

⁸⁹ V. artt. 16, comma 2, 17, comma 2, 45 e 88, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 49, comma 4, 145 e 197, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ed ancora artt. 10, comma 2, lett. a) e b), e 12, comma 2, l. 27 gennaio 2012, n. 3.

⁹⁰ V. artt. 2671 e 2666 c.c.

⁹¹ Come quelle relative al campo dei dati della convenzione e al campo dell’oggetto.

⁹² In tale direzione la circolare n. 5/2006 dell’Agenzia del Territorio del 7 agosto 2006, ove si identifica la fattispecie in termini di «massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica

effettuata invece pure con l'indicazione della denominazione del patrimonio⁹³ e con la indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti deputati a compiere nei confronti dei terzi gli atti di gestione del patrimonio medesimo⁹⁴. La particolarità della vicenda sarà in ogni caso segnalata dal codice relativo al negozio⁹⁵.

La gestione (dinamica) del patrimonio destinato può comportare l'alienazione dei beni parte di detto patrimonio e l'ingresso nel compendio medesimo di beni diversi da quelli inizialmente riservati alla realizzazione della intrapresa. Fermo quanto dovuto relativamente alle pubblicazioni sul RUNTS⁹⁶, qualora in presenza di un patrimonio separato si dovesse procedere alla cessione di un immobile, la conseguente trascrizione sarà effettuata a favore dell'avente causa e contro il soggetto disponente, che risulterà essere il dante causa del diritto oggetto di trasferimento; qualora in presenza di un patrimonio autonomo si dovesse procedere alla cessione di un immobile, la conseguente trascrizione sarà effettuata sempre a favore dell'avente causa ma contro l'anzidetto denominato patrimonio, con la indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti deputati a compiere nei confronti dei terzi gli atti di gestione del patrimonio medesimo. L'acquisizione nel patrimonio destinato, se patrimonio autonomo, di un bene comporterà quanto alla relativa trascrizione una esecuzione della formalità contro il dante causa e a favore del denominato patrimonio con la indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti deputati a esternare nei confronti dei terzi gli atti di gestione del patrimonio medesimo. L'acquisizione di beni nel patrimonio destinato, se patrimonio separato, sarà formalizzata in termini di pubblicità attraverso una duplice trascrizione, una contro il dante causa e a favore del titolare del patrimonio destinato e una (de-

del "conferente", assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale "distinta" (separata)».

⁹³ Quindi con la compilazione e utilizzazione nel Quadro C anche della parte "a favore". Con riferimento ai fondi immobiliari v. CONSIGLIO DI STATO, 11 maggio 1999, n. 608, in *De jure*, e Circolare Dipartimento del territorio 11 novembre 1999, n. 218/T/C4/1499.

⁹⁴ V. art. 2659, comma 1, n. 1, c.c.

⁹⁵ Precisamente dal codice 161. Peraltro, onde rimarcare la particolarità della vicenda, si potrebbe prospettare l'utilizzazione di una specifica dicitura (come, ad esempio, "patrimonio destinato") pure con riferimento al diritto negoziato. La indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti, come detto, deputati a compiere nei confronti dei terzi atti di gestione non comporterà a séguito del mutamento delle persone di cui alle anzidette generalità la necessità di particolari annotamenti nei pubblici registri. La richiamata indicazione serve a rendere noto quale sia in un determinato momento, ovvero quello in cui si procede alla trascrizione dell'atto di destinazione, il segnalato e particolare aspetto relativo alla gerenza del patrimonio, profilo che in tal modo finisce per essere cristallizzato, ma che proprio per questo dovrà essere successivamente oggetto di verifica specificatamente da parte del notaio rogante (v. art. 54 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326).

⁹⁶ V. art. 20, commi 4 e 1, d.m. n. 106/2020.

dicata) contro quest'ultimo soggetto⁹⁷.

Nel caso di estinzione della vicenda destinataria si potrebbe reputare inevitabile procedere ai sensi dell'art. 2655 c.c. con un annotamento di inefficacia a margine della originaria trascrizione ovvero potrebbe essere prospettata la cancellazione della formalità medesima sulla scia di quanto disposto per la trascrizione del contratto preliminare dall'art. 2668, comma 4, c.c. Siffatte soluzioni sembrano calzanti in presenza di una gestione statica dei beni destinati. L'evento estintivo, però, ha rispetto a quanto oggetto di attenzione un effetto non semplicemente risolutivo. Restano fermi, infatti, gli atti di amministrazione dei beni, i quali potrebbero anche comportare una modificazione della composizione del compendio, una sua alienazione, totale o parziale, che verrebbe conseguentemente pregiudicata. Si deve allora reputare preclusa l'applicazione della disposizione dettata in tema di annotamento dall'art. 2655 c.c. cit., essendo quest'ultima posta per atti i cui profili effettuali, per diverse e ivi previste ragioni, vengono a mancare. Il richiamato evento ha un effetto diverso dalla semplice caducazione, aspetto questo che al contempo induce a ritenere inapplicabile alla situazione pure la disciplina prevista dal succitato art. 2668 c.c. L'annotazione e la cancellazione non renderebbero noto ciò di cui si deve dar conto ai terzi, anche ai fini dell'opponibilità delle situazioni, o meglio non renderebbero noto il fatto che in specie produce un effetto diverso da quello disposto con l'atto trascritto, formalizzando una incidenza solo su quest'ultimo o sulla sua pubblicità⁹⁸.

Il suggerimento relativo alla trascrizione dovrebbe essere di interesse altresì avuto riguardo al patrimonio stabile dell'ente ecclesiastico⁹⁹. Tale patrimonio può essere composto da beni parimenti variegati e tra questi da beni immobili, entità che potrebbero essere direttamente strumentali per natura alle finalità religiose¹⁰⁰ ovvero strumentali alle stesse solo indirettamente, anche per semplice volontà del dante causa. L'ambito di siffatto patrimonio può essere influenzato da aspetti di ordine quantitativo¹⁰¹ e può essere definito solo in concreto. La massa dei beni che lo compongono non è necessariamente statica e non è aggredibile per le obbligazioni contratte per attività non orientate

⁹⁷ Come suggeriscono gli artt. 2447 *quinquies* e 2647 c.c. rispettivamente per gli immobili destinati a uno specifico affare e per quelli oggetto di fondo patrimoniale. Si reputa opportuno in una tale situazione menzionare nell'atto di acquisto la destinazione.

⁹⁸ Una riprova dell'assunto si ha riflettendo sulle conseguenze che produrrebbero la cancellazione della trascrizione e l'annotazione presa per la perdita di efficacia dell'atto sulla posizione dei creditori per debiti contratti per la realizzazione del fine della destinazione patrimoniale.

⁹⁹ V. artt. 1285 e 1291 c.c.

¹⁰⁰ Si pensi a una chiesa e altresì a quanto dispone l'art. 831 c.c.

¹⁰¹ Si consideri il numero di persone impiegate.

ad assicurare il supporto finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente cui afferisce¹⁰².

Della natura stabile del patrimonio dell'organismo religioso dovrebbe allora reputarsi utile offrire massima conoscibilità. In tale direzione deve essere soppesata la pubblicità nella apposita sezione del Registro delle persone giuridiche sulla base di alcuni passi normativi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361¹⁰³.

Tuttavia, di là da quanto collegato al riconoscimento della personalità giuridica, si dovrebbe, onde favorire sicurezza e certezza dei traffici, fornire relativa notizia con formalità nella sede ritenuta maggiormente idonea per apprendere la sussistenza di “vincoli” ovvero si dovrebbe utilizzare quella pubblicità, pertanto se immobili la trascrizione, che, a prescindere dalla valenza alla stessa attribuibile per la situazione ipotizzata, sia in grado di garantire, oltre alla corretta formale intestazione delle singole entità in ambito civilistico, la intelligibilità dello “statuto” della singola entità.

¹⁰² V. TRIBUNALE DI ROMA, sez. fall., 30 maggio 2013, n. 432, in *Giurisprudenza commerciale*, 2, 2014, p. 1082.

¹⁰³ Nella specie i dati legislativi ai quali si intende far riferimento sono contenuti nell'art. 3 e nell'art. 4 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000. Siffatte norme regolano in particolare la strutturazione del Registro delle persone giuridiche, registro che consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica, con la prima volta a dare notizia minima sulla esistenza del soggetto giuridico e a fornire un “indice” della seconda. In quest'ultima devono essere segnalati gli elementi (*ex art. 4 cit.*) espressamente individuati e tra questi il patrimonio dell'ente nonché, al contempo, tutti gli altri fatti che incidono su quelli oggetto di iscrizione. V. art. 52 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e artt. 14 e 20 d.m. n. 106/2020.